



Città di Luni

ORIGINALE

COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 21 del 30 luglio 2026**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO 2026
– 2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei, addì trenta del mese di luglio alle ore 21:00, in Luni, IN MODALITA' MISTA, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

ANDREANI TARCISIO	P	MORACCHIOLI GIACOMO	P
SILVESTRI ALESSANDRO	P	DE MASI PATRIZIA	P
MORETTI BARBARA	P	POLI DAVIDE PAOLO	P
MARCESINI MASSIMO	A	PARODI LORENZO	P
TAVARINI SILVIA	A	PALLADINO ORSOLA	P
SEBASTIANI FEDERICO	P	ANDREANI PAOLO	P
CECCHINELLI CHIARA	P		

Assiste il Vice Segretario Comunale Tamara ANDREANI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Del Consiglio Comunale, Tarcisio ANDREANI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO 2026 – 2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 1 comma 4 del vigente regolamento comunale sulle adunanze Consiliari approvato con DCC n. 21 del 23.10.2025 e dal regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica approvato con DCC n. 36 del 30.11.2020, la presente seduta del Consiglio Comunale si svolge in modalità mista;

Il Vice Segretario Comunale, dott.ssa Tamara Andreani, e il Presidente del Consiglio Comunale Tarcisio Luigi Andreani, unitamente ai consiglieri Silvestri, Sebastiani, Cecchinelli, Moracchioli, De Masi, Poli, Parodi e Andreani Paolo risultano fisicamente presenti presso la Sala Consiliare;

La Consiglieria Orsola Palladino e la Consiglieria Barbara Moretti risultano collegate da remoto mediante videocamera e dispositivo informatico.

Si dà atto che la piattaforma telematica utilizzata consente il riconoscimento facciale e vocale e, pertanto, l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, e che tutti i partecipanti alla seduta sono in grado di vedersi, riconoscersi e visualizzare i voti espressi, con particolare riferimento agli scrutatori nominati, i quali devono poter visionare integralmente tutte le operazioni di voto. Si dà altresì atto che i partecipanti collegati da remoto sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici idonei ad assicurare tale identificazione, a percepire la presenza degli altri partecipanti e a intervenire nella discussione;

Il Vice Segretario, preliminarmente, chiede ai partecipanti collegati da remoto se siano in grado di visualizzare contemporaneamente tutti i presenti. Accertata la funzionalità del collegamento, si procede al regolare svolgimento della seduta;

Avendo tutti i partecipanti da remoto confermato che il collegamento telematico garantisce una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti, il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta;

Quindi sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale

sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in oggetto, predisposta dal Servizio Finanziario e corredata dei preventivi pareri ex art. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che per l'ambito territoriale del Comune di Luni le funzioni di Ente territorialmente competente, come definito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte da **ARLIR** (Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti);

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un totale delle entrate tariffarie massime di € 1.709.971,00 al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile e fissa, tenendo conto del limite massimo di crescita, di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, del 6,44 %;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario effettuata dall'Ente territorialmente competente **ARLIR** (Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti), con esito positivo, come da Decreto del Direttore n. 139 del 16 Luglio 2026;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30-06-2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12-05-2023;

Visto in particolare l'art. 11 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinando tuttavia la quota variabile del prelievo sulla base dei rifiuti effettivamente conferiti al servizio (ad eccezione di quanto indicato ai commi 17 e 19);

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 3
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei*

fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, “*fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2*” della medesima deliberazione;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: “*Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell’Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente*”;

Dato atto che l’importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 è determinato come segue:

Totale entrate tariffarie massime del PEF	€	1 .709.971	-
Contributo MIM istituzioni scolastiche	€	5 .012	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€	399.060	=
Totale gettito TARI arrotondato	€	1.305.900	

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 2 dell’art. 22 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 74,65% a carico delle utenze domestiche;
- 25,35% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

- dei coefficienti relativi alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia della Spezia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;

- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Visto l'art. 24 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:

-15 luglio è liquidato l'eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio –giugno;

-02 dicembre è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio –dicembre ed eventuale conguaglio;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2026 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2027;

Tenuto conto che il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti prevede, all'art. 18, un'agevolazione in favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico-sociale, la cui spesa viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, come previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Dato atto che è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione allegato alla presente;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

Uditi gli interventi dell'Assessore Moretti, dei Consiglieri Andreani Paolo, Poli, del Sindaco e del Consigliere Moracchioli;

Con voti resi per alzata di mano, del seguente esito: Favorevoli n. 7 degli 11 Consiglieri presenti, assenti Tavarini e Marcesini, n. 2 Contrari (Palladino e Andreani Paolo), n. 2 astenuti (Poli e Parodi), esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validati dall'Ente territorialmente competente **ARLIR** (Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti), con Decreto del Direttore n. 139 del 16 Luglio 2026;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia della Spezia, nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* e *UR3,a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 2 dell'art. 22 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- 7) di dare atto che ai sensi dell'art.24 del regolamento comunale del tributo, le scadenze sono stabilite come segue:
 - 15 luglio è liquidato l'eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio –giugno;
 - 02 dicembre è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio –dicembre ed eventuale conguaglio;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

INOLTRE, stante l'urgenza, con separata votazione e voti resi per alzata di mano, del seguente esito: Favorevoli n. 7 degli 11 Consiglieri presenti, assenti Tavarini e Marcesini, n. 2 Contrari (Palladino e Andreani Paolo), n. 2 astenuti (Poli e Parodi), esito accertato e proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di LUNI			Comune di LUNI			Comune di LUNI			Comune di LUNI			Comune di LUNI		
	Costi del gestore/i diversi/i del Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT PFI)	Costi del gestore/i diversi/i del Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT PFI)	Costi del gestore/i diversi/i del Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT PFI)	Costi del gestore/i diversi/i del Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT PFI)	Costi del gestore/i diversi/i del Comune	Costi del Comune/i	Ciclo Integrato RI (TOT PFI)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRF	140.255	1.548	141.804	140.255	4.048	144.303	140.255	4.048	144.303	140.255	4.048	144.303			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	114.671	-	114.671	114.671	-	114.671	114.671	-	114.671	114.671	-	114.671			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	180.736	-	180.736	180.736	-	180.736	180.736	-	180.736	180.736	-	180.736			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CAD	735.391	15.394	750.784	735.391	12.712	748.102	735.391	12.712	748.102	735.391	12.712	748.102			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 - CTI^{AM}_{RI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - CO^{AM}_{RI,W}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - CO^{AM}_{IV}	14.664	-	14.664	25.138	-	25.138	25.138	-	25.138	25.138	-	25.138			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - CO^{AM}_{WIV}	21.194	-	21.194	33.839	-	33.839	33.839	-	33.839	33.839	-	33.839			
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - COnew^{AM}_{IV}	19.654	-	19.654	24.076	-	24.076	24.076	-	24.076	24.076	-	24.076			
Costi operativi incentivanti non alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{AM}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rapporto di sharing - b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti - AR	58.207	-	58.207	58.207	-	58.207	58.207	-	58.207	58.207	-	58.207			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR_{CC}	39.828	-	39.828	39.828	-	39.828	39.828	-	39.828	39.828	-	39.828			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - AR_{CC} + AR_{AM}	58.821	-	58.821	58.821	-	58.821	58.821	-	58.821	58.821	-	58.821			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCM_{IV}	31.949	-	31.949	44.939	-	44.939	79.137	-	79.137	37.156	-	37.156			
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno - quota variabile - RC(I)-I_{max} _{IV,1}	-	-	-	34.075	-	34.075	57.408	-	57.408	37.156	-	37.156			
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE VARIABLE	119.970	-	119.970	124.022	-	124.022	127.442	-	127.442	123.244	-	123.244			
Σ Va totale della entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	1.199.495	136.912	1.336.407	1.340.325	140.782	1.381.007	1.374.423	144.302	1.418.635	1.202.441	140.804	1.372.445			
Costi dell'attività di igazzamento e di lavaggio - CSL	61.109	-	61.109	61.109	-	61.109	61.109	-	61.109	61.109	-	61.109			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	11.624	-	11.624	11.624	89.904	101.528	11.624	89.904	101.528	11.624	89.904	101.528			
Costi generali di gestione - CGG	71.742	83.995	155.736	71.742	-	71.742	71.742	-	71.742	71.742	-	71.742			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi - CO_{AL}	22.340	-	22.340	22.340	-	22.340	22.340	-	22.340	22.340	-	22.340			
Costi comuni - CC	105.705	83.995	189.700	105.705	89.904	195.610	105.705	89.904	195.610	105.705	89.904	195.610			
Ammortamenti - Amm	62.591	-	62.591	64.150	-	64.150	67.371	-	67.371	59.019	-	59.019			
Accantonamenti - Acc	8.568	-	8.568	8.568	-	8.568	8.568	-	8.568	8.568	-	8.568			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	8.568	-	8.568	8.568	-	8.568	8.568	-	8.568	8.568	-	8.568			
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Remunerazione del capitale investito netto - R	31.869	-	31.869	28.651	-	28.651	28.190	-	28.190	27.185	-	27.185			
Remunerazione delle immobilizzazioni in caso - R_{ACC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 - CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale - CK	103.027	-	103.027	101.370	-	101.375	104.128	-	104.128	94.772	-	94.772			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - CO^{AM}_{RI,W}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - CO^{AM}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - CO^{AM}_{WIV}	1.833	-	1.833	2.934	-	2.934	2.934	-	2.934	2.934	-	2.934			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - COnew^{AM}_{IV}	3.351	-	3.351	13.404	-	13.404	13.404	-	13.404	13.404	-	13.404			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{AM}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCM_F	6.560	-	6.560	43.808	-	43.808	19.765	-	19.765	8.932	-	8.932			
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno - quota fissa - RC(I)-I_{max} _{F,1}	-	-	-	40.501	-	40.501	15.151	-	15.151	8.932	-	8.932			
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE FISSA	28.159	-	28.159	32.732	-	32.732	30.704	-	30.704	28.687	-	28.687			
Σ Va totale della entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	281.585	112.163	393.749	327.332	122.634	449.966	307.607	129.608	427.645	286.866	118.691	405.659			
Σ Tot= Σ Va + Σ Tot prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	1.481.281	358.227	1.839.507	1.567.547	370.440	1.931.966	1.581.460	371.831	1.932.281	1.519.309	365.816	1.884.925			
Σ Tot= Σ Va + Σ Tot dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	1.481.281	349.065	1.730.346	1.567.547	263.618	1.830.965	1.581.460	264.810	1.846.270	1.519.309	258.995	1.777.903			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - Q_{DIFF}			82%			82%			82%			82%			
Q _{DIFF} ton			3.114			3.114			3.114			3.114			
costo unitario effettivo - C _{UEff} - Cent/Kg - (a-2)			48,67			51,89			54,91			56,54			
Benchmark di riferimento [cent/Kg] (tabella/guida standard/costo medio settore) - (a-2)			35,00			35,00			35,00			35,00			
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - P₁			0,00			0,00			0,00			0,00			
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - P₂			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15			
Totale - P			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15			
Coefficiente di produttività (P+P₁)			0,85			0,85			0,85			0,85			
Verifica del limite di crescita															
IP ₂₀			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività - X₂₀			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%			
coefficiente di potenziamento del servizio - K₂₀			3,15%			0,72%			1,00%			1,00%			
coefficiente per recupero inflazione - CM₂₀			1,89%			0,36%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - (1+g)			6,44%			3,80%			2,70%			2,70%			
Σ T ₂₀			1.0444			1.0390			1.0329			1.0305			
Σ T ₂₀₊₁			1.230.346			1.230.912			1.234.543			1.237.903			
Σ T ₂₀₊₂			1.179.815			1.201.917			1.204.543			1.205.214			
Σ T ₂₀₊₃			434.723			389.053			434.807			418.493			
Σ T ₂₀₊₄			1.454.538			1.208.971			1.241.390			1.808.107			
Σ T ₂₀₊₅ / Σ T ₂₀			1,0731			1,0708			1,0482			0,9829			
Σ T _{lim} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.709.971			1.761.340			1.808.907			1.777.903			
delta (Σ T ₂₀₊₅ - Σ T _{lim})			20.372			69.610			37.363			-			

Tra dopo distribuzione dello (TTo-TTmax)	1.175.478	144.439	1.321.917	1.182.817	143.724	1.326.541	1.237.267	152.944	1.390.214	1.232.441	140.004	1.372.445
Tto dopo distribuzione dello (TTo-TTmax)	275.901	112.153	388.055	312.171	122.634	434.807	298.084	120.408	418.493	284.848	118.591	405.451
Tto+Tva+Tfa dopo distribuzione dello (TTo-TTmax)	1.451.379	256.593	1.709.971	1.494.988	266.362	1.761.350	1.535.353	273.554	1.808.707	1.519.309	258.595	1.777.903
Deduzioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2023 - parte variabile			399.060			198.970			5.012			5.012
Deduzioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2023 - parte fissa			5.012			5.012			5.012			5.012
TP _u totale delle entrate forfitarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DIAC/2023			922.837			1.167.574			1.385.202			1.367.433
TP _u totale delle entrate forfitarie relative alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2023			383.043			429.795			413.681			400.447
Totale entrate forfitarie dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2023			1.305.900			1.597.369			1.798.883			1.767.879
Attività esterne Ciclo integrato RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
R1 _u			0,39			0,39			0,39			0,39
Classe R1 _u			F			F			F			F
Obiettivo R1 _{u-1}			0,46			0,46			0,46			0,46
Classe obiettivo R1 _{u-1}			E			E			E			E
Macro Indicatore R2												
R2 _u			0,84			0,84			0,84			0,84
Classe R2 _u			D			D			D			D
Obiettivo R2 _{u-1}			0,88			0,88			0,88			0,88
Classe obiettivo R2 _{u-1}			C			C			C			C
Calcolo H di partenza determinato dal FEF 2024-2025 aggiornamento												
AR ^{min} _{hc} al di partenza						71.909						
CRD ^{min} _{hc} al di partenza						271.932						
H di partenza						26,4%						
Classe di partenza						G						
H target 2024						29,9%						
Classe target 2024						G						
Calcolo H effettivo												
AR ^{min} _{hc} al effettivo						79.638						
CRD ^{min} _{hc} al effettivo						323.378						
H effettivo effettivo						26,6%						
Classe H effettivo						G						
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel FEF n°2						31,6%						
Classe H Target						F						
Riclassificazione H												
AR ^{min} _{hc} al riclassificato						79.638						
CRD ^{min} _{hc} al riclassificato						266.046						
H _u riclassificato						29,9%						
Componente COVEF a						57.832						

**Relazione di accompagnamento al
Piano Economico Finanziario 2026-2029
per il servizio integrato di gestione dei rifiuti dei
Comuni di ARCOLA, BONASSOLA,
BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA,
LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL
MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE,
ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO
DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA**

Bacino Comuni Provincia di La Spezia

Ameglia	Levanto
Arcola	Maissana
Beverino	Monterosso al Mare
Bolano	Luni
Bonassola	Pignone
Borghetto Di Vara	Portovenere
Brugnato	Riccò del Golfo di Spezia
Calice Al Cornoviglio	Riomaggiore
Carro	Rocchetta di Vara
Carrodano	Santo Stefano di Magra
Castelnuovo Magra	Sarzana
Deiva Marina	Sesta Godano
Follo	Varese Ligure
Framura	Vernazza
La Spezia	Vezzano Ligure
Lerici	Zignago

Delibere ARERA 5 agosto 2025 n.397/2025/R/RIF
Determina ARERA 7 novembre 2025, n.1/DTAC/2025

1 Premessa (ETC)

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (ARLIR) (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del gestore Acam Ambiente Spa (capitoli 2 e 3) e il singolo Comune.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l'orizzonte temporale del terzo periodo regolatorio (anni 2026-2029).

ARLIR è il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario considerato coincide con il singolo Comune appartenente al bacino della Provincia di La Spezia di cui segue elenco:

Ameglia	Levanto
Arcola	Maissana
Beverino	Monterosso al Mare
Bolano	Luni
Bonassola	Pignone
Borghetto Di Vara	Portovenere
Brugnato	Riccò del Golfo di Spezia
Calice Al Cornoviglio	Riomaggiore
Carro	Rocchetta di Vara
Carrodano	Santo Stefano di Magra
Castelnuovo Magra	Sarzana
Deiva Marina	Sesta Godano
Follo	Varese Ligure
Framura	Vernazza
La Spezia	Vezzano Ligure
Lerici	Zignago

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

L'Ambito oggetto della presente relazione è composto dai 32 Comuni della Provincia della Spezia. Sul territorio, dal 30.06.2023 è presente un gestore unico che ad oggi effettua il servizio nei 32 Comuni appartenenti al territorio di competenza della Provincia (sono cessate le gestioni in economia nel corso dell'annualità 2023 per Carrodano, Levanto, Varese Ligure e Zignago).

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per l'annualità 2026-2029 per gli impianti di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti si è proceduto all'applicazione di condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, la documentazione acquisita dal gestore ed eventualmente completata a cura dell'Ente territorialmente competente fa riferimento al solo ambito tariffario del Singolo Comune.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente ritiene che non vi siano ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell'ambito del procedimento di approvazione della singola predisposizione tariffaria meritevoli di segnalazione all'Autorità.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

La società Acam Ambiente Spa opera in qualità di Gestore del servizio integrato rifiuti per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati e spazzamento e lavaggio. La società gestisce la Tariffa Corrispettiva all'utenza in 10 dei 32 Comuni della Provincia; nei restanti 20 i Comuni svolgono il servizio di attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Vedi Relazioni annesse del Gestore Acam Ambiente Spa e del Comune

4 Attività di validazione (ETC)

ARLIR, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica prevista dalla deliberazione 397/2025/R/rif attraverso incarico all'RTI LABELAB S.r.l. - MAGESTI S.r.l. - PERK SOLUTION S.r.l. - PRAGMOS CONSULTING S.r.l. - SMART ENGINEERING S.r.l., società specializzate sul tema gestione rifiuti e regolazione di settore.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

Sono formalizzate all'interno del Report di Validazione seguente.



Bacino Spezzino (SP)

RELAZIONE PER LA VALIDAZIONE DEL PEF 2026-29 RIFIUTI

**Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO
DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI,
MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE,
RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO
STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA**

**Ai sensi Delibera ARERA 5 agosto 2025 n.397/2025/R/RIF
Determina ARERA 7 novembre 2025, n.1/DTAC/2025**

A cura di:

**RTI LABELAB S.r.l. -
MAGESTI S.r.l. - PERK
SOLUTION S.r.l. - PRAGMOS
CONSULTING S.r.l. - SMART
ENGINEERING S.r.l.**

**Il Referente
Ing. Giovanni Montresori**

Indice

1	Obiettivi dell'attività di verifica effettuata.....	6
2	Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2026-29.....	8
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.2	Attività in capo al Comune	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.3	Riferimento ETC e Validatore	8
3	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili.....	9
4	Attività di valutazione di competenza dell'ETC	9
4.1	Rispetto generale della metodologia di calcolo	9
4.2	Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro	9
4.3	Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie.....	10
4.4	Coefficiente di recupero produttività	10
4.5	Coefficiente di potenziamento K e CRI	10
4.6	Costi operativi di gestione associati e associati a specifiche finalità (ANT)	11
4.7	Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing	11
4.8	Cespiti e costi del capitale.....	11
4.9	Conguagli	11
4.10	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	12
4.11	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	12
4.12	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	12
4.13	Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie	12
4.14	Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento	12
4.15	Rispetto delle tempistiche di validazione.....	13
5	Prezzi Finali.....	13
6	Esito attività di validazione e parametri R1, R2, H.....	14

1 Obiettivi dell'attività di verifica effettuata

Ai sensi della deliberazione n° 397/2025/r/rif la procedura di approvazione e validazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 prevede quanto segue (rif. art. 7):

- (rif. c.7.1) Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.
- (rif. c.7.3) Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.
- (rif. c.7.4) Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Nello specifico l'art. 30 dell'MTR-3 (all- A alla Del 397/2025/r/rif e smi) puntualizza quanto segue:

- 30.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:
- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
- 30.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico

finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite.

- 30.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La Tabella seguente riassume le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2026-29:

Fasi / Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica
A. La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori	A.1. Acquisizione dei dati contabili al Comune/Gestore mediante template strutturati
	A.2. Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati
	A.3. Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi
	A.4. Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita
	A.5. Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
B. Il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti	B.1. Rispetto generale della metodologia di calcolo
	B.2. Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda)
	B.3. Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro
	B.4. Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative
	B.5. Confronto sui COI-COnew e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti)
	B.6. Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri, tra cui R1, parametro H
	B.7. Determinazione dei conguagli
	B.8. Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie (impiego Tool Arera)
	B.9. Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione
	B.10. Verifica Limite crescita annuale entrate tariffarie Art. 4 395-25 con analisi parametro CRI – Ka, gamma, ecc
	B.11. Verifica corretta attribuzione costi fissi e variabili
	B.12. Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente
	B.13. Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento
	B.14. Rispetto delle tempistiche di validazione
C. Il rispetto dell'equilibrio economico	C.1. Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore
	C.2. Verifica della corretta applicazione delle tariffe di accesso agli impianti ai quantitativi come previsto dal metodo e relativo confronto con costi storici inflazionati in coerenza all'MTR

**RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA
AL "MTR-3 ARERA 397/2025"**

**ARLIR
16/07/2026**

finanziario del gestore	C.3. Analisi puntuale dei benefici derivanti da proventi della vendita di materiale ed energia (AR _a) e dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR _{SC,a}) (benefici reali euro/ton e flussi previsionali)
	C.4. In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC
D. Altre verifiche	D.1. Verifica dei criteri di ripartizione dei costi
	D.2. Evidenza dei criteri di semplificazione adottati
	D.3. Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti
	D.4. Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa
	D.5. Altro (da specificare)
E. Conclusione attività	E.1. Predisposizione finale del Report di Validazione

2 Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2026-29

L'Ambito oggetto della presente relazione è composto dai 32 Comuni della Provincia della Spezia. Sul territorio, dal 30.06.2023 è presente un gestore unico che ad oggi effettua il servizio nei 32 Comuni appartenenti al territorio di competenza della Provincia (sono cessate le gestioni in economia nel corso dell'annualità 2023 per Carrodano, Levante, Varese Ligure e Zignago).

I comuni compresi nell'ambito spezzino sono quindi i seguenti:

Ameglia	Levanto
Arcola	Maissana
Beverino	Monterosso al Mare
Bolano	Luni
Bonassola	Pignone
Borghetto Di Vara	Portovenere
Brugnato	Riccò del Golfo di Spezia
Calice Al Cornoviglio	Riomaggiore
Carro	Rocchetta di Vara
Carrodano	Santo Stefano di Magra
Castelnuovo Magra	Sarzana
Deiva Marina	Sesta Godano
Follo	Varese Ligure
Framura	Vernazza
La Spezia	Vezzano Ligure
Lerici	Zignago

3 Riferimento ETC e Validatore

ARLIR, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica prevista dalla deliberazione 397/2025/R/rif attraverso incarico all'RTI LABELAB S.r.l. - MAGESTI S.r.l. - PERK SOLUTION S.r.l. - PRAGMOS CONSULTING S.r.l. - SMART ENGINEERING S.r.l., società specializzate sul tema gestione rifiuti e regolazione di settore.

4 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili

Ai fini della redazione del PEF 2026-2029:

- ☐ Il gestore ha valorizzato i costi fonte contabile a-2
- ☐ I Comuni hanno valorizzato i costi fonte contabile a-2.

Le attività di verifica e coerenza hanno portato ad una valutazione positiva delle singole poste afferenti alle fonti contabili obbligatorie sia del Comune che del Gestore nel corso di sessioni di validazione effettuate.

5 Attività di valutazione di competenza dell'ETC

5.1 Rispetto generale della metodologia di calcolo

La redazione del PEF 2026-29 dei singoli Comuni è coerente con la disciplina ARERA contenute nei seguenti provvedimenti principali:

I principali provvedimenti di ARERA vigenti sul tema REGOLAZIONE ECONOMICA			
Rif	Titolo	Provvedimento	Nota
1	Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029	Del_397/2025/R/Rif	Nuovo Metodo tariffaria con obblighi per Redazione del Piano Finanziario
2	Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/R/RIF con la quale l'Autorità ha approvato i seguenti documenti, necessari per l'approvazione del PEF Tari 2026-2029:  Allegato_1_-_Tool_di_calcolo_MTR-3_2026-2029  Allegato_2_-_Relazione_di_accompagnamento_2026-2029  Allegato_3_-_Dichiarazione_Veridicità  Allegato_4_-_Dichiarazione_Veridicità_Comuni	Det. 1/DTAC/2025	Contiene Template, Tool ufficiale e chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 397/2025/r/rif (MTR-3)

Con la deliberazione 15/2022/r/rif dal titolo "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", pubblicata nel sito di Arera il 21 gennaio 2022, Arera ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Si tratta di nuove disposizioni che hanno l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, "deve tenere conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica". Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023.

5.2 Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro

I servizi extra-perimetro in accordo al contratto vigente e alle precedenti approvazioni dei PEF ove presenti sono valorizzati nei singoli Tool.

5.3 Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-3, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono contenuti nei singoli tool e coerenti con i parametri descritti nei paragrafi successivi.

5.4 Coefficiente di recupero produttività

Il confronto tra il costo unitario effettivo (CUEff) e il Benchmark di riferimento è correttamente inserito nel Tool unitamente alle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo e il riciclo conseguiti nell'anno a-2 e degli esiti delle procedure di affidamento, illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X.

5.5 Coefficiente di potenziamento K e CRI

Il parametro K e il parametro CRI sono valorizzati come segue nei singoli Tool in coerenza al seguente prospetto:

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

$$\frac{\Sigma T_a}{\Sigma T_{a-1}} \leq 1 + \rho_a$$

	2026	2027	2028	2029
rpl_a	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
K_a	3,15%	0,72%	1,00%	1,00%
CRI_a	1,59%	0,58%	0,00%	0,00%
ρ_a	6,44%	3,00%	2,70%	2,70%

Il limite alla crescita è definito a livello di ambito contrattuale di ACAM, fermo restando che in presenza di costi regolatori determinati nel tool di calcolo per il singolo ambito tariffario inferiori rispetto all'applicazione del parametro rho, il totale delle entrate tariffarie massime è il valore minore tra i costi regolatori e quelli determinati con il parametro rho (evoluzione canone 2025 con il ho). Il valore finale è determinato nel singolo tool alla voce.

$\Sigma T_{...}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

Si è proposto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 del MTR-3 e dalla determinazione 1/DTAC/2025, la valorizzazione del coefficiente Ka esclusivamente per la prima annualità del periodo regolatorio 2026-2029, fissandolo al livello del 3,15% (a cui si aggiunge la valorizzazione del fattore CRI). Tale scelta è motivata dalla necessità di sostenere un significativo rafforzamento quali-quantitativo del servizio erogato a livello provinciale di gestione dei rifiuti urbani, resosi indispensabile alla luce delle seguenti evidenze:

- Incremento dei fabbisogni di servizio, connesso a dinamiche territoriali (es. flussi turistici, densità urbana, caratteristiche morfologiche) che richiedono un'intensificazione delle attività di raccolta, spazzamento e igiene urbana;
- Obiettivi di miglioramento delle performance ambientali, in particolare in termini di incremento della raccolta differenziata e riduzione del rifiuto indifferenziato conferito agli impianti. Ciò anche grazie alla realizzazione di investimenti strategici, parzialmente finanziati nell'ambito del PNRR, che comportano un rilevante potenziamento infrastrutturale e logistico del servizio.
- Miglioramento continuo degli standard di qualità tecnica e contrattuale introdotti dalla

regolazione ARERA (TQRIF), che richiede investimenti nell'infrastruttura informatica. Il monitoraggio dei dati consente inoltre all'azienda di verificare le performance delle prestazioni erogate, al fine di conseguire livelli di servizio via via più elevati;

- Esigenze di resilienza e continuità operativa, anche in relazione a criticità pregresse o emergenti (es. eventi straordinari, pressione stagionale, vincoli logistici del territorio).

Il gestore ha proposto la valorizzazione del coefficiente $_Ka\ CRI$ potenziati per la sola prima annualità 2026, anche al fine di avere la copertura dei maggiori oneri già sostenuti negli anni precedenti riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie, nel rispetto delle regole di cui al comma 5.3 del MTR-3, che garantiscano l'equilibrio economico finanziario della gestione.

La determinazione di tale valore è stata quindi effettuata tenendo conto della necessità di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni in essere, assicurando al contempo la sostenibilità del percorso di potenziamento e miglioramento del servizio programmato nel quadriennio di riferimento.

In particolare, la valorizzazione del parametro CRI trova giustificazione nei seguenti elementi: incremento medio del costo del lavoro registrato a partire dal 2025, inserito nei valori CO-ANT che hanno determinato un aumento degli oneri retributivi e contributivi a carico dell'impresa.

5.6 Costi operativi di gestione associati e associati a specifiche finalità (ANT)

I costi inseriti nel Tool sono legati all'adeguamento del costo del lavoro (nuovo contratto) per il gestore, Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing

La scelta del fattore di sharing nel pieno è avvenuta nel rispetto della matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di *sharing* (b) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ($AR_{SC,a}$) e delle linee guida di ARLIR. I valori sono contenuti nel Tool. La scelta dei parametri contenuti nel foglio IN PAR risulta coerente con i criteri metodologici di riferimento.

5.7 Cespiti e costi del capitale

Si dà atto della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale ad opera del/i gestore/i rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

5.8 Conguagli

Per il quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 19 del MTR-3) sia con riferimento ai costi fissi (art. 20 del MTR-3).

Inoltre, per quanto concerne le voci di conguaglio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse ($a-2$), di costi operativi incentivanti (COI), l'Ente territorialmente competente, nel rendicontare i risultati degli interventi per cui i costi in parola sono stati riconosciuti indica, nel caso di mancato raggiungimento dei *target*, la distanza dall'obiettivo sulla base di cui è eventualmente determinata l'entità del recupero a favore dell'utenza. Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all'eventuale valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I^{2025} (parte variabile e parte fissa).

Con riferimento ai conguagli "provenienti" dai PEF precedenti, si rimanda alla compilazione del prospetto inserito all'interno del foglio IN_COexp-RC-T. I valori pertinenti sono formalizzati nel Tool.

5.9 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

I valori di corrispettivo sono allineati ai valori contrattuale di affidamento.

5.10 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, di applicare, in accordo con il gestore, valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza del loro mancato riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, tenuto conto della necessità di preservare le efficienze conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e, più nello specifico, della regola secondo cui si assume, nei casi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, che vi sia accordo del gestore, a condizione che i richiamati valori inferiori corrispondano all'offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio. Si rimanda alla compilazione del prospetto inserito all'interno del foglio specifico.

5.11 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

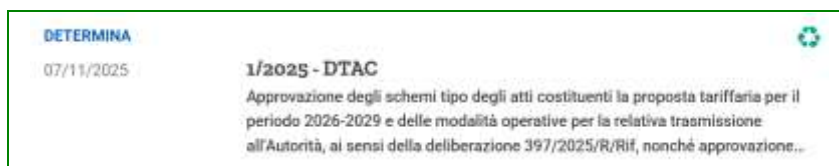
Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3 di rimodulare la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita tra le annualità del periodo regolatorio 2026-2029 o anche successivamente al 2029 e comunque entro il termine dell'affidamento, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, dettagliando la pianificazione del recupero delle eccedenze nell'apposita sezione del tool-PEF. Nel caso specifico non è prevista alcuna rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccedono il limite.

5.12 Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie

Il MTR-3 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie. Le casistiche sono previste dal metodo tariffario: in sintesi valutazioni di congruità sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard; valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo; oneri aggiuntivi dovuti all'incremento dei costi dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, equilibrio economico della gestione. Nel caso in esame non è previsto il superamento del limite entrate tariffarie

5.13 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento

La relazione è stata redatta in coerenza all'MTR-3 e al TOOL di riferimento ARERA allegato alla determina 1/2025-DTAC, di cui seguono i riferimenti:



5.14 Rispetto delle tempistiche di validazione

La validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del PEF 2026-29 da parte del Comune.

6 Prezzi Finali

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i prezzi incorporati nel PEF sono allineati ai contratti validi per il 2026 e valevoli con i gestori e pertanto garantiscono la copertura economica degli obblighi contrattuali.

I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”.

Omissis

2.3 7.9 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 7.8 avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2028;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 giugno 2028.

7.10 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il raggiungimento degli obiettivi, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, possono presentare all'Autorità motivata revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 7.8, comunque nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni di esclusione di cui al comma 30.5 del MTR-3.

7.11 Le valutazioni e le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente in ordine alla quantificazione dei parametri γ_1, α e γ_2, α , del fattore di sharing ba e dei coefficienti $X_{reg, \alpha}$, $K\alpha$ e $CR\alpha$ assumono efficacia definitiva in esito all'adozione, ai sensi dei precedenti commi 7.5 e 7.8, delle pertinenti determinazioni, purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità, e devono assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo quanto previsto dal comma 30.2 del MTR-3.

7.12 Fermo quanto previsto dal precedente comma 7.11, entro 180 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. Qualora le incoerenze siano tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale ovvero non vengano forniti elementi per superare le gravi carenze riscontrate, l'Autorità dispone l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria, imponendo i conseguenti conguagli a favore dell'utenza.

7.13 Le predisposizioni tariffarie per le quali il valore del macro-indicatore R1 si posiziona nelle classi di mantenimento, che registrano una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65%, che risultano conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del TQRIF e che valorizzano il parametro $K\alpha$ negli schemi I e II della tabella di cui al comma 5.2 del MTR-3 sono soggette ad approvazione diretta da parte dell'Autorità. Con riferimento a tali predisposizioni l'Autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000 attestante il pieno rispetto della regolazione dell'Autorità, provvede ad adottare l'atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9.

7.14 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

7 Esito attività di validazione e parametri R1, R2, H

La presente relazione costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad effettuare il supporto all'attività di validazione prevista al punto 7.4 della deliberazione n° 397/2025/r/rif dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'Art. 30 dell'Allegato A alla citata delibera.

L'attività di supporto alla validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima. La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente società per effettuare la validazione del PEF trasmessoci in più riprese, i contenuti dei documenti analizzati e gli esiti delle valutazioni/validazioni effettuate sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o del Gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. Nello specifico è stata verificata:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

È stata inoltre verificata la presenza delle Dichiarazioni di veridicità dei dati trasmesse e acquisite agli atti dell'Ente Territorialmente Competente.

Si evidenzia che i documenti predisposti dal Comune e dal Gestore sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 397/2025/R/rif.

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni la scrivente rilascia la presente relazione per la validazione individuando un valore di PEF anno 2026 anni successivi coerente con prospetti successivi.

**RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PEF 2026-29 RIFIUTI IN COERENZA
AL "MTR-3 ARERA 397/2025"**

ARLIR
16/07/2026

	2026			2027			2028			2029		
Riferimento Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione delta	Gestore	Comune	Totale	Gestore	Comune	Totale	Gestore	Comune	Totale	Gestore	Comune	Totale
ARCOLA-AII-1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev1.xlsx	1.561.578	324.794	1.886.372	1.598.225	344.826	1.943.051	1.586.322	409.192	1.995.514	1.582.861	429.614	2.012.476
BONASSOLA-AII-1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev1.xlsx	440.823	156.043	596.866	436.913	177.887	614.800	431.109	174.803	605.913	430.229	170.430	600.659
BORGHETTO DI VARA-AII-1_MTR-3_2026-2029-ETC.xlsx	154.379	25.557	179.936	159.018	26.325	185.343	163.311	27.036	190.347	167.721	27.766	195.487
DEIVA-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029-Rev1.xlsx	682.275	101.980	784.255	702.775	105.044	807.819	721.750	107.880	829.630	741.238	110.793	852.030
LA SPEZIA-AII_1_MTR-3_2026-2029-ETC-TP-Rev2.xlsx	27.056.568	46.657	27.103.225	27.720.056	57.785	27.777.841	27.652.372	57.785	27.710.157	26.592.528	57.785	26.650.313
LUNI-AII_1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev1.xlsx	1.451.379	258.593	1.709.971	1.494.988	266.362	1.761.350	1.535.353	273.554	1.808.907	1.519.309	258.595	1.777.903
MONTEROSSO-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029.xlsx	1.369.983	-	1.369.983	1.411.146	-	1.411.146	1.449.247	-	1.449.247	1.488.377	-	1.488.377
PORTOVENERE-AII_1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev4.xlsx	1.562.318	595.355	2.157.673	1.609.261	613.244	2.222.504	1.554.102	728.410	2.282.512	1.548.606	795.533	2.344.140
RIOMAGGIORE-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029.xlsx	1.294.744	-	1.294.744	1.333.647	-	1.333.647	1.369.655	-	1.369.655	1.406.636	-	1.406.636
ROCCHETTA DI VARA-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029.xlsx	173.383	56.581	229.964	178.592	58.281	236.873	183.414	59.855	243.269	188.367	61.471	249.837
SANTO STEFANO-AII_1_MTR-3_2026-2029-ETC-Rev1.xlsx	1.627.932	947.455	2.575.387	1.676.846	975.923	2.652.770	1.722.121	1.002.273	2.724.394	1.699.656	1.098.297	2.797.953
SARZANA-AII-1_MTR-3_2026-2029-PEF-ETC.xlsx	6.491.805	1.280.524	7.772.329	6.686.863	1.319.000	8.005.863	6.867.408	1.354.613	8.222.021	7.052.828	1.391.187	8.444.016
VERNAZZA-AII_1-PEF-ETC_MTR-3_2026-2029-Rev1.xlsx	663.343	-	663.343	683.274	-	683.274	701.723	-	701.723	720.669	-	720.669

**Il Referente RTI LABELAB S.r.l.
Ing. Giovanni MONTRESORI**


labelab
Labelab Srl - C.F./P.I. 02451361207



Genova, data del protocollo

Spett.li

Comune di Arcola

comune.arcola@legalmail.it

Comune di Bonassola

comune.bonassola.sp@halley.it

Comune di Borghetto di Vara

borghettodivara@legalmail.it

Comune di Deiva Marina

comunedeivamarina@halleycert.it

Comune di La Spezia

protocollo.comune.laspezia@legalmail.it

Comune di Luni

segreteria@pec.comune.luni.sp.it

Comune di Monterosso al Mare

protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it

Comune di Porto Venere

protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it

Comune di Riomaggiore

segreteria@pec-comunediriomaggiore.it

Comune di Rocchetta di Vara

protocollo@pec.comune.rocchettadivara.sp.it

Comune di Santo Stefano di Magra

protocollo@pec.comune.santostefanodimagra.sp.it

Comune di Sarzana

protocollo.comune.sarzana@postecert.it

Comune di Vernazza

protocollo.comune.vernazza@pec.it

Acam Ambiente spa

acamambiente@pec.gruppore.it

Oggetto: procedura di validazione del PEF 26-29: comunicazione esito art. 30.2 MTR-3

Con la presente, si trasmette il Decreto del Direttore n. DEC/139/2026 del 15/07/2026, avente ad oggetto “Preso d’atto dei risultati delle analisi del supporto tecnico specialistico dell’operatore economico RTI Labelab in relazione alla validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 relativo all’ambito tariffario dei Comuni di Arcola, Bonassola, Borghetto di Vara, Deiva Marina, la Spezia, Luni, Monterosso al Mare, Porto Venere, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vernazza ai sensi del MTR-3, allegato A della Deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif” e i relativi allegati.

Cordiali saluti.

La Direzione

Arlir – Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti

Codice Pratica DEC/139/2026

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 139 del 16 luglio 2026

Oggetto: Presa d'atto dei risultati delle analisi del supporto tecnico specialistico dell'operatore economico RTI Labelab in relazione alla validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 relativo agli ambiti tariffari dei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA, ai sensi del MTR-3, allegato A della Deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF.

IL DIRETTORE

VISTA E RICHIAMATA la L.R. n. 13 del 29 giugno 2023 con cui è stata istituita, a far data dal primo luglio 2023, l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR) al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità del sistema di Governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani e di garantire la separazione delle funzioni amministrative di regolazione, indirizzo e controllo da quelle di gestione ed erogazione dei servizi in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 29/01/2026, avente ad oggetto "Nomina del Direttore dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR), con cui è stata nominato il Dott. Sergio Tommasini quale Direttore di ARLIR a far data dal 1° febbraio 2026;

VISTO in particolare l'art. 1 della L.R. n. 13/2023:

- comma 5 lett. d) che attribuisce ad ARLIR le *"funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in attuazione degli indirizzi definiti dal Comitato d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014"*;
- comma 9, che stabilisce che: *"Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARLIR, la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa"*;
- comma 13, che stabilisce che: *"Il Direttore adotta tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia [omissis]"*;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale e ss.mm.ii*»;

VISTO il Decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante «*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*»;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra cui la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di*

natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

RICHIAMATI:

- la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 *“Norme in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”* – come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 12 (*“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”*) – ed in particolare:
 - l’art. 14 comma 1, che dispone – ai fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti – l’individuazione dell’ambito regionale unico, corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre province liguri;
 - l’art. 15 che individua nella Regione Liguria l’Autorità d’Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, operante attraverso un Comitato costituito da:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato;
 - b) gli Assessori regionali competenti;
 - c) il Sindaco della Città Metropolitana o un suo delegato;
 - d) i Presidenti delle province o loro delegati;
- il D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

VISTE:

- la Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF recante *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”* e il relativo Allegato A e in particolare l’art. 30 di tale allegato che ascrive i compiti di validazione del PEF all’Ente Territorialmente Competente;
- la Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF, integrata e modificata dalle Deliberazioni 133/2025/R/RIF, 176/2025/R/RIF e 355/2025/R/RIF recante *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”* e in particolare delle componenti UR_{1,a}, UR_{2,a} e UR_{3,a};
- la Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025 con cui ARERA ha approvato, tra gli altri, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029, rendendo disponibile il tool di calcolo e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, n. 387/2023/R/RIF il cui Allegato, aggiornato con la Deliberazione 374/2025/R/RIF, definisce, tra gli altri, gli indicatori di efficienza e qualità della raccolta differenziata;
- la Deliberazione ARERA del 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/RIF che ha individuato gli adeguamenti monetari e finanziari ai sensi del MTR-3 e, in particolare, il tasso di inflazione programmata, il deflatore degli investimenti fissi lordi, i valori dei tassi di remunerazione del capitale WACC_a, WACC_{RID,a} e del parametro Kd_a^{real} per la remunerazione delle immobilizzazioni in corso LIC_a;
- il Decreto del Dirigente del Settore gestione integrata dei rifiuti n. 4542/2025 avente ad oggetto *“L.R. 23/2007, art.5. Approvazione risultati della raccolta differenziata raggiunta da Province, Città Metropolitana e Comuni liguri nell’anno 2024 e l’accertamento delle quantità di rifiuto indifferenziato eccedente la percentuale del 35 per cento in peso rispetto al totale del rifiuto prodotto per l’anno 2024 dai Comuni della Liguria con determinazione del contributo dovuto a Regione ai sensi dell’art.1 della L.R. 20/2015;*

PREMESSO che il Metodo tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio allegato A della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, all’art.1 definisce l’Ente territorialmente Competente o ETC come l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito e operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

CONSIDERATA la Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, di cui sopra che prevede in particolare:

- all'art. 29.1 dell'Allegato A, che: *"Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 8, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 18";*
- all'art. 30 del medesimo Allegato quanto di seguito riportato:
 - 30.1 *"Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata del gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:*
 - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
 - 30.2 *L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite;*

CONSIDERATA altresì la Deliberazione ARERA del 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023;

VISTO il Contratto di Servizio con cui è stato affidato all'operatore economico Acam Ambiente Spa, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, corrispondente al Bacino "Spezzino" dei Comuni appartenenti alla Provincia di La Spezia.

RILEVATO che la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) risulta propedeutica, o comunque collegata, alla approvazione della TARI da parte dei Comuni, che restano titolari ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 in base al quale *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti disposizioni in materia";*

RILEVATO, altresì:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della L. n. 147 del 27/12/2013 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge di stabilità 2014), che a far data dal 1° gennaio 2014, istituisce la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la L. n. 15 del 25/02/2022, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislative"* la quale, tra l'altro, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, L. 30/12/2025, n. 199, che ha modificato l'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, a decorrere dall'anno 2026 il termine del 30 aprile per l'approvazione dei piani finanziari, di cui al punto precedente, viene differito al 31 luglio;

CONSIDERATO che con la L.R. del 29 giugno 2023 n. 13, le funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti sono trasferite ad ARLIR;

RILEVATO che, per le attività connesse alla validazione dei Piani Economici Finanziari 2026-2029 dei Comuni facenti parte dell'intero territorio ligure:

- ARLIR si è avvalsa del supporto tecnico specialistico dell'operatore economico RTI Labelab, soggetto aggiudicatario della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;
- l'RTI di cui sopra ha predisposto una piattaforma di interscambio documentale al fine di consentire la disponibilità dei files e documenti da visionare e rielaborare ai fini regolatori, sulla base di quanto trasmesso dai singoli Comuni e Gestori dei servizi di gestione rifiuti urbani;
- con nota pec del 10 febbraio 2026 ARLIR, nella sua qualità di ETC, ha invitato i Comuni e i Gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, previa attività di formazione attraverso webinar dedicati, a trasmettere tutta la documentazione richiesta ai fini della validazione tramite la piattaforma cloud di interscambio di cui sopra;
- detta piattaforma cloud ha garantito la tracciabilità e la certificazione dell'intero processo di validazione;
- in ossequio all'art. 7.4 della Deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif, si è garantita una procedura partecipata con il gestore ed i Comuni interessati, con contestuale condivisione della documentazione, motivando agli operatori le scelte adottate, ai fini del *"rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite"*,

DATO ATTO altresì che, ai fini del procedimento di validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029, sono stati acquisiti agli atti di ARLIR, così come trasmessi dai gestori sulla Piattaforma documentale:

- il Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029 grezzo trasmesso dal Gestore Acam Ambiente Spa;
- i Piani Economici Finanziari quadriennali 2026-2029 grezzi trasmessi dai Comuni interessati;
- la Relazione di accompagnamento redatta dal Gestore Acam Ambiente Spa secondo lo schema di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025;
- la Dichiarazione di veridicità del Gestore Acam Ambiente Spa, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000;
- le Relazioni di accompagnamento redatte dai Comuni interessati secondo lo schema di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025
- le Dichiarazioni di veridicità dei Comuni interessati rese ai sensi del d.P.R. 445/2000;

DATO ATTO che, nei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA, la società Acam Ambiente Spa opera in qualità di Gestore del servizio integrato rifiuti per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati e spazzamento e lavaggio. La società gestisce la Tariffa Corrispettiva all'utenza in 10 dei 32 Comuni della Provincia; nei restanti 20 i Comuni svolgono il servizio di attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;

CONSIDERATO che:

- le proposte di Piano Economico Finanziario sono state valutate attraverso il supporto tecnico-specialistico dell'operatore economico RTI Labelab ai sensi delle citate deliberazioni ARERA, operando in particolare:
 - la validazione dei costi rendicontati dai Gestori e dai Comuni (Acam Ambiente Spa e i Comuni interessati);
 - la stratificazione dei cespiti dichiarati dai Gestori;
 - la verifica dei costi massimi ammissibili, determinati ai sensi del MTR-3;
 - la determinazione di quanto di competenza di ARLIR in quanto ETC, come puntualmente descritto e motivato nella allegata relazione di validazione, e in particolare:
 - i fattori che determinano il limite di crescita annuale del piano finanziario (p_a , X_a , K_a , e CRI);

- le componenti previsionali incentivanti (CO_{new} , e COI);
- le componenti previsionali associate a specifiche finalità ($CTS\Delta^{exp}$, CO_{116} , CQ e CO_{ANT});
- il fattore di *sharing* (b);
- i cespiti e costi di capitale;
- i conguagli;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario;
- la rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo;
- la rimodulazione dei conguagli;
- la rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale;
- il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie;

DATO ATTO che, con riferimento al limite annuale di crescita delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-3, il Piano Economico Finanziario 2026-2029 presenta i seguenti esiti: non emergono superamenti del limite, come risultante dal Tool MTR-3 2026-2029 e dalla relativa Relazione di accompagnamento;

DATO ATTO, altresì, che non emergono importi eccedenti il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie per le annualità 2026-2029;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario è comprensivo dei costi operativi (Titolo III MTR-3) e dei costi d'uso del capitale (Titolo IV MTR-3) previsti nel perimetro della regolazione;

RICHIAMATI, pertanto, gli atti che compongono la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 dei Comuni di ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA ai sensi della sopra richiamata Determinazione ARERA del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025, ed in particolare:

- Piano Economico Finanziario (PEF) nel formato "Tool di calcolo MTR-3 2026-2029 ETC" (Allegato 1);
- Relazione di accompagnamento al PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 e Report di Validazione (Allegato 2);
- Relazione di accompagnamento dei gestori;
- Dichiarazione di veridicità del Gestore operativo;
- Dichiarazione di veridicità dei Comuni, nei casi previsti dalla regolazione ARERA.

RITENUTO che il PEF così predisposto non indica fattori che generano squilibrio economico finanziario nelle gestioni;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore, ai sensi della L. n. 190/2012, art.12 comma 42 e della L. 241/1990 art. 6 bis, nel prendere atto delle risultanze dell'analisi del supporto specialistico sopra richiamato, attesta di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente atto;

DATO ATTO che il presente atto non comporta implicazioni finanziarie e patrimoniali per ARLIR;

RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria si è conclusa favorevolmente;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di **prendere atto** delle risultanze delle analisi compiute dal supporto specialistico dell'operatore economico RTI Labelab in relazione all'attività di validazione dei Piani Economici e Finanziari;
2. conseguentemente, di **validare**, sulla base delle predette risultanze, ai sensi del comma 7.4 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, e dell'art. 30 dell'Allegato A MTR-3, in esito alle determinazioni di competenza dell'ETC, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 per i Comuni di **ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA**, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti approvato da ARERA con la medesima Deliberazione, costituito dai seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato 1 – Piano Economico Finanziario (PEF) nel formato “Tool di calcolo MTR-3 2026-2029” approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
 - Allegato 2 – Relazione di accompagnamento al PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 e Report di Validazione (Allegato 2);
 - Relazione di accompagnamento dei gestori coerente con l'Allegato 2 approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
 - Allegato 3 – Dichiarazione di veridicità dei Gestori coerente con l'Allegato 3 approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
 - Allegato 4 – Dichiarazione di veridicità dei Comuni che trasmettono dati ai fini della predisposizione del PEF, coerente con l'Allegato 4 approvato da ARERA con Determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025.
3. di **trasmettere** il presente atto ai Comuni di **ARCOLA, BONASSOLA, BORGHETTO DI VARA, DEIVA MARINA, LA SPEZIA, LUNI, MONTEROSSO AL MARE, PORTOVENERE, RIOMAGGIORE, ROCCHETTA DI VARA, SANTO STEFANO DI MAGRA, SARZANA, VERNAZZA** per gli adempimenti connessi e conseguenti, dando atto che non saranno oggetto di pubblicazione i documenti di cui agli Allegati 3 e 4 relativi alle dichiarazioni di veridicità, a tutela dei dati personali ivi contenuti;
4. di **trasmettere** il presente atto al Gestore Acam Ambiente Spa;
5. di **procedere**, entro i 60 giorni successivi all'adozione delle pertinenti determinazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, alla trasmissione ad ARERA, tramite l'apposita procedura telematica resa disponibile da ARERA nell'area extranet, del Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029, della Relazione di accompagnamento, delle Dichiarazioni di veridicità del gestore e del Comune, nonché delle delibere di approvazione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026, unitamente al presente atto e ad ogni ulteriore atto o informazione richiesti dall'Autorità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Sergio Tommasini



Firmato digitalmente da:
Sergio Tommasini
DIRETTORE

Categoria	Sub	Data validità	Descrizione				Importo fisso	Importo variabile	Cop. costi ARERA	Cop. agev. ARERA	Data fine	Abitativa	Pertinenza					
	Scaglioni		Da NCF	A NCF	Da mq	A mq								Q.ta corr. unit.	Quantità	Num. conf.	Imp. magg.	% magg.
000	008	01-01-2026	POSTO AUTO CHIUSO O COPERTO NON RESIDENT				0,8527	143,4634	0,1000	1,5000	Attiva	SI	NO					
000	009	01-01-2026	CANTINA / DEPOSITO NON RESIDENTE				0,8527	143,4634	0,1000	1,5000	Attiva	SI	NO					
000	010	01-01-2026	ABITAZIONE NON RESIDENTE				0,8527	143,4634	0,1000	1,5000	Attiva	SI	NO					
000	011	01-01-2026	ABITAZIONE				0,0000	0,0000	0,1000	1,5000	Attiva	SI	NO					
	Scaglioni		0	1			0,7257	79,7019										
			2	2			0,8527	143,4634										
			3	3			0,9525	175,3442										
			4	4			1,0341	208,8190										
			5	5			1,1157	256,6401										
			6	99			1,1792	270,9865										
000	021	01-01-2026	CANTINA/DEPOSITO				0,0000	0,0000	0,1000	1,5000	Attiva	SI	NO					
	Scaglioni		0	1			0,7257	0,0000										
			2	2			0,8527	0,0000										
			3	3			0,9525	0,0000										
			4	4			1,0341	0,0000										
			5	5			1,1157	0,0000										
			6	99			1,1792	0,0000										
000	061	01-01-2026	POSTO AUTO CHIUSO O COPERTO				0,0000	0,0000	0,1000	1,5000	Attiva	SI	NO					
	Scaglioni		0	1			0,7257	0,0000										
			2	2			0,8527	0,0000										
			3	3			0,9525	0,0000										
			4	4			1,0341	0,0000										
			5	5			1,1157	0,0000										
			6	99			1,1792	0,0000										

Elenco tariffe per l'anno: 2026

Data: 14-07-2026

001	000	01-01-2026	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI	0,8515	1,9805	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO
-----	-----	------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	----	----

Categoria	Sub	Data validità	Descrizione				Importo fisso	Importo variabile	Cop. costi ARERA	Cop. agev. ARERA	Data fine	Abitativa	Pertinenza					
Scaglioni			Da NCF	A NCF	Da mq	A mq								Q.ta corr. unit.	Quantità	Num. conf.	Imp. magg.	% magg.
002	000	01-01-2026	CINEMATOGRAFI E TEATRI				0,7770	1,3203	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
003	000	01-01-2026	AUTORIMESSE MAGAZZINI NO VENDITA DIRETTA				1,2772	2,1565	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
004	000	01-01-2026	CAMPEGGI, DISTRIB., IMP. SPORT, AGRITUR.				1,6178	2,7506	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
005	000	01-01-2026	STABILIMENTI BALNEARI				1,0856	1,8308	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
006	000	01-01-2026	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI				1,0856	1,8572	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
007	000	01-01-2026	ALBERGHI CON RISTORANTE				3,4911	5,9193	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
008	000	01-01-2026	ALBERGHI SENZA RISTORANTE				2,2990	3,9081	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
009	000	01-01-2026	CASE DI CURA E RIPOSO				2,1287	3,6088	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
010	000	01-01-2026	OSPEDALE				2,5119	4,2602	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
011	000	01-01-2026	UFFICI, AGENZIE				3,2995	5,7213	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
012	000	01-01-2026	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROF				1,9158	8,5820	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
013	000	01-01-2026	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERI				3,0015	5,0832	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
014	000	01-01-2026	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICEN				3,8317	6,5047	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
015	000	01-01-2026	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TEND				1,7668	2,9971	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
016	000	01-01-2026	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI				3,0547	5,1668	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
017	000	01-01-2026	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PAR				3,1505	5,3340	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
018	000	01-01-2026	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FAL				2,1926	3,7320	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
019	000	01-01-2026	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO				3,0015	5,0832	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					

Elenco tariffe per l'anno: 2026

Data: 14-07-2026

020	000	01-01-2026	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PR	1,9584	3,3140	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO
021	000	01-01-2026	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI	2,3203	3,9213	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO
022	000	01-01-2026	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4,8960	8,8020	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO
023	000	01-01-2026	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	11,1757	18,4842	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO
024	000	01-01-2026	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	4,2574	7,9218	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO
025	000	01-01-2026	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,	4,3000	7,2837	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO
026	000	01-01-2026	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,4171	7,4817	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO

Categoria	Sub	Data validità	Descrizione				Importo fisso	Importo variabile	Cop. costi ARERA	Cop. agev. ARERA	Data fine	Abitativa	Pertinenza					
			Scaglioni	Da NCF	A NCF	Da mq								A mq	Q.ta corr. unit.	Quantità	Num. conf.	Imp. magg.
027	000	01-01-2026	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, P				12,0272	21,3449	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
028	000	01-01-2026	IPERMERCATI DI GENERI MISTI				4,5767	7,7612	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
029	000	01-01-2026	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI				11,0905	18,8099	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					
030	000	01-01-2026	DISCOTECHE, NIGHT-CLUB				3,1398	5,3340	0,1000	1,5000	Attiva	NO	NO					

3) DEFINIZIONE TARIFFARIO MISURAZIONE PUNTUALE 2026 E VUOTATURE MINIME

TARIFFARIO UNITARIO VUOTATURE per tipo contenitore rifiuto indifferenziato	€/vuotatura
Sacco in MINIECOISOLA	0,40 €
30	1,10 €
120	3,80 €
240	7,60 €
360	11,30 €
660	11,90 €
1100	19,80 €

Numero vuotature minime addebitate UD ANNUE	Mastello 30 litri	Bidone 120 litri	Sacco in MINIECOISOLA
Famiglie di 1 componente	16	4	48
Famiglie di 2 componenti	24	6	72
Famiglie di 3 componenti	32	8	96
Famiglie di 4 componenti	40	10	120
Famiglie di 5 componenti	48	12	144
Famiglie di => 6 componenti	48	12	144

Numero vuotature minime addebitate UND

Contenitori 30 lt o volumetria superiore (120 - 240 - 360 - 660 - 1100)

n. 20

sconto pannoloni bambini sotto 36 mesi	non addebito degli svuotamenti eccedenti	ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE IN ADOZIONE
sconto presidi medico sanitari	non addebito degli svuotamenti eccedenti	ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONTENITORE IN ADOZIONE

COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO 2026 - 2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Capo Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 20.07.2026

IL CAPO SERVIZIO

Rag. Massimo POGGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 20.07.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rag. Massimo POGGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI LUNI

Provincia La Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 30/07/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO 2026
– 2029 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Tarcisio ANDREANI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Tamara ANDREANI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
